Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 25 gennaio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 2061.

Autorizzazione a convertire in cessione gratuita all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, la concessione in uso dell'edificio di proprietà dello Stato in Forlì già sede degli Uffici delle poste e telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a convertire la concessione in uso consentita con contratto del 23 febbraio 1935-XIII all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, in cessione in proprietà a titolo gratuito e senza alcun vincolo di destinazione, dell'edificio di proprietà dello Stato, sito in Forlì, piazza XX Settembre, già sede degli Uffici delle poste e telegrafi, e ad approvare il relativo atto di trasferimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062.

Concessione dell'indennità di alloggio ai carabinieri ammogliati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai carabinieri che contraggono matrimonio è concessa l'indennità di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità e condizioni prescritte dal R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, per i sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2063.

Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogato fino a tutto il 6 novembre 1944-XXIII, il termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio di Genova-Sampierdarena per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, termine già fissato dal R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1744, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2138.

È contemporaneamente prorogato il privilegio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 8 del succitato R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1744.

Le costruzioni di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1744, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati, anche se ultimate dopo il 6 novembre 1939-XVIII, ma entro il 6 novembre 1944-XXIII, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 7 novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2064.

Soppressione della « Società della Poliambulanza e Guardia medica », con sede in Trieste, e devoluzione del suo patrimonio alla « Associazione italiana della Croce Rossa ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata « Società della Poliambulanza e Guardia medica », con sede in Trieste, è soppressa e il relativo patrimonio è devoluto alla « Associazione italiana della Croce Rossa ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 novembre 1939-XVIII, n. 2065.

Estensione all'Africa Orientale Italiana della legge 25 maggio 1939-XVII, n. 868, concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni della legge 25 maggio 1939-XVII, n. 868, concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, sono estese all'Africa Orientale Italiana e vi entreranno in vigore il 28 dicembre 1939-XVIII, giorno di entrata in vigore nel Regno della legge suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti di Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 85 — MANCINI

LEGGE 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3.

Modificazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso Amministrazioni statali od altri Enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato del casellario giudiziario;
d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito;
e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento la dicitura « squadrista ».

« Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse ».

Art. 2.

Nell'art. 6, secondo comma, della predetta legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, dopo le parole « egli conserverà la differenza come assegno *ad personam* », sono aggiunte le seguenti: « osservato l'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898 ».

Art. 3.

L'avventizio che ritenga di aver titolo alla sistemazione in ruolo prevista dalla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, deve presentare, a pena di decadenza, la documentata domanda di cui all'art. 2 della legge medesima all'Amministrazione dalla quale dipende entro sei mesi dalla data in cui compie il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'art. 1 della predetta legge.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi, è data facoltà al Ministro competente di concedere la reintegrazione nei termini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1939-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Beneficenza » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 novembre 1939-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera

nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato, si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta « Monastero della SS. Carità di Capua » foglio di mappa 15, particella 5, per la superficie di ettari 1.82.53 e con la rendita imponibile di L. 182,53;

Confinano: con la strada comunale Castellone; con la proprietà Carlino Benedetto fu Clemente; con la proprietà del Capitolo Metropolitano di Capua; con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 dicembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Beneficenza » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3500 (tremilacinquecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1939-XVIII
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 248. — D'ELIA

(223)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla S. A. Borghetto - Magazzini generali di Brescia - a decentrare in taluni Magazzini una parte delle merci attualmente depositate nei suoi Magazzini principali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 1158;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'apertura di succursali di Magazzini generali;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 28 novembre 1931-IX che autorizza la Società anonima Borghetto di Brescia al deposito, in regime di Magazzini generali di merci nazionali e nazionalizzate, nonchè il successivo decreto Ministeriale 24 febbraio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1933-XI, che autorizza la predetta Società a ricevere in deposito anche le merci estere;

Vista la domanda in data 4 settembre 1939-XVII, presentata dalla Società anonima Borghetto - Magazzini generali di Brescia - per essere autorizzata a decentrare in taluni Magazzini, situati nella provincia di Brescia ed alla periferia della città di Brescia, una parte delle merci attualmente depositate presso i suoi Magazzini principali di Brescia;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo, ed in particolare circa la piena idoneità tecnica dei locali all'uopo adibendi, dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia, con nota in data 2 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Borghetto - Magazzini generali di Brescia - è autorizzata a decentrare una parte delle merci attualmente depositate presso i Magazzini principali di Brescia nei Magazzini succursali qui sotto indicati:

Rovato: Magazzini succursali n. 2 (viale Battisti n. 18 e via Brescia n. 13);

Orzinuovi: Magazzini succursali n. 2;

Brescia: Magazzini succursali n. 6 (via Carducci n. 18, via Bonomelli, via Leonardo da Vinci n. 3);

Pontevico: Magazzini succursali n. 1 (via Brescia);

Verolanuova: Magazzini succursali n. 1;

Calvisano: Magazzini succursali n. 1.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento in cartelle al portatore di certificato del consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 46.**

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 3,50 % n. 292706 dell'annua rendita di L. 70, intestato a Galgano Rosina di Giuseppe, nubile, domiciliata in Laurenzana (Potenza), vincolato come dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo foglio dei compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 18 settembre 1939-XVII

(4197) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 16

del 20 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,45
Francia (Franco)	44,40
Svizzera (Franco)	444,05
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,46
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,41
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,527
Portogallo (Scudo)	0,7258
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,675
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Id. 5 % (1935)	92,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,80
Id. Id. 5 % (1936)	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,85
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,825
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli **N. 17**

del 22 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,48
Francia (Franco)	44,45
Svizzera (Franco)	444,05
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,49
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,41
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,527
Portogallo (Scudo)	0,7254
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	8,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,55
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Id. 5 % (1935)	92,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,50
Id. Id. 5 % (1936)	93,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,675
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,825
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,45
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,975

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 gennaio 1940, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Fiori Paolo, residente nel comune di Follo, distretto notarile di La Spezia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 18 febbraio 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 19 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(241)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Corinaldo (Ancona), Petritoli (Ascoli Piceno), Cascia (Perugia), Formello (Roma), Tolfa (Roma) e Guardea (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Aguzzi Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona);

Mannocchi geom. Franco, per la Cassa comunale di credito agrario di Petritoli (Ascoli Piceno);

Trinchini avv. Claudio, per la Cassa comunale di credito agrario di Cascia (Perugia);

Plini Ugo, per la Cassa comunale di credito agrario di Formello (Roma);

Serafini cav. Giulio, per la Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma);

Scianca Raniero, per la Cassa comunale di credito agrario di Guardea (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(235)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa di prestiti e risparmi, in liquidazione, con sede in Reggio Calabria.

Nella seduta tenuta il 13 gennaio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa di prestiti e risparmi, in liquidazione, con sede in Reggio Calabria, il comm. dott. prof. Antonio Stilo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(236)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito agrario sabino, in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma).

Nella seduta tenuta il 12 gennaio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Credito agrario sabino, in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma), il signor Eliseo Maoli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(237)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 18 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo C)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935 col quale viene istituito il ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie;

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46 contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 6 gennaio 1927, n. 27, contenenti norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, contenente modificazioni nei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visti i Regi decreti-legge 6 giugno 1929, n. 1024, e 21 agosto 1937, n. 1542, contenenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti per la causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 convertito in legge con legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge con legge 7 giugno 1937, n. 1108, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 convertito in legge con legge 31 marzo 1938, n. 610, recante norme circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, recante norme circa la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1858 che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della Causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939, n. 274, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per n. 18 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di loro pugno con la esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda e i prescritti documenti vanno presentati alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio.

Per gli aspiranti residenti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è invece di giorni 90. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

I candidati residenti all'estero possono inviare nel prescritto termine di 60 giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando, non oltre il trentesimo giorno dopo il termine suddetto.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice Segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta, l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero in cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; può altresì essere comprovata da certificato, su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto per ratifica di S. E il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I certificati di iscrizione al P.N.F. devono contenere la dichiarazione che il candidato è in possesso della tessera per l'anno XVIII;

b) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del Regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla competente autorità comunale, legalizzato come per legge.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) dichiarazione del concorrente da cui risulti ch'egli non appartiene alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha la residenza abituale da almeno un anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico di sana costituzione fisica debitamente legalizzato, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

g) ritratto in fotografia formato « visita » autenticato da Regio notaio con la firma di questi legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

h) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re;

i) diploma in originale o in copia notarile, di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi dei candidati che rivestino la qualifica di agenti subalterni di ruolo, che siano ex combattenti, e che durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 conseguirono il grado di ufficiale;

l) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o abbia conseguito una promozione straordinaria per merito di guerra, sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, che sia ferito in combattimento o per la causa fascista purchè, in questo caso, risulti in possesso del relativo brevetto e iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente inscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia in possesso del brevetto di Sansepolcrista; che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto o invalido per la Causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la dichiarazione integrativa, di cui alle circolari n. 588 del *Giornale militare* del 1922 e n. 957 del *Giornale militare* del 1936); che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia stato legionario fiumano, che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-1918; che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente, debitamente legalizzato.

La mutilazione o la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze. In mancanza di tale modello, la detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed, inoltre, la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale;

m) certificato attestante, se del caso, che presti comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato, per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o per coloro che hanno conseguita una promozione straordinaria per merito di guerra, ad anni 39 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile, l'aumento di cinque anni stabiliti dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i limiti massimi di età come sopra stabiliti sono aumentati di quattro anni.

Detto beneficio è concesso anche ai feriti per la Causa nazionale in possesso del relativo brevetto per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino, inoltre, iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I limiti massimi di età di cui ai precedenti comma sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra loro ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, e degli aspiranti provvisti del necessario titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal bando che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni stesse.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 3.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere *c*), *e*), *f*), *h*), dell'art. 3 devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita l'idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta, dalla quale risulti se abbiano prese parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie e con quale esito.

I candidati che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *e*), *g*), dell'art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione, purchè presentino una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione

delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande non completamente e regolarmente documentate nè quelle che — per qualsiasi ragione — pervengano agli uffici autorizzati a riceverle oltre i termini sopra indicati.

E' data facoltà tuttavia, ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma non occorrono le legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte terza) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario, nel caso previsto dall'art. 3 dell'allegato *B* alla stessa legge.

Art. 7.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame del concorso avrà luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

L'esame comprende:

1° una prova scritta che consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia;

2° una prova orale che verte complessivamente sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica, con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La prova orale avrà luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verrano comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 9.

Coloro che nei precedenti concorsi per volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, banditi coi decreti Ministeriali 14 ottobre 1936-XIV, 26 ottobre 1937-XV e 16 novembre 1938-XVII, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare potranno sostenere la prova orale nel presente concorso, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei posti di cui al presente bando.

Ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nella prova scritta del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del presente concorso.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti abbiano ottenuto l'ammissione ai concorsi per volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie banditi coi decreti Ministeriali 14 ottobre 1936-XIV, 26 ottobre 1937-XV e 16 novembre 1938-XVII sopra menzionati, ma non abbiano potuto sostenere la prova scritta perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 10.

Per l'assegnazione dei posti spettanti ai concorrenti che conseguiranno la idoneità e che siano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o ex combattenti, o legionari fiumani, o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o feriti per la causa fascista, contemplati dall'art. 10 cap. del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, o orfani di guerra o di caduti per la Causa nazionale, oppure che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, e che prestavano ininterrotto servizio presso le Amministrazioni stesse da almeno due anni alla data del 4 febbraio 1937, o che infine siano coniugati e con figli viventi, si applicheranno le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, del R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, delle leggi 12 giugno 1931, n. 777, 4 febbraio 1937, n. 100, del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, ed infine del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari aiutanti nelle cancellerie e segreterie, e, dalla data dell'assunzione dell'ufficio, verrà loro corrisposto, l'assegno mensile di L. 471,10, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(244)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a 30 posti di volontario nella carriera d'ordine bandito con decreto Ministeriale 9 marzo 1939-XVII.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a 30 posti di volontario nella carriera d'ordine di cui al decreto Ministeriale 9 marzo 1939-XVII, è così costituita:

Gr. uff. nob. Antonio Grossardi, console generale di 1ª classe, presidente;

Comm. Franco Fontana, console di 1ª classe, membro;

Comm. Giuseppe Lanzara, console di 1ª classe, membro;

Cav. uff. Guglielmo Ferrini, ispettore capo Servizi tecnici, segretario.

(283)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento della misura del premio da assegnarsi al vincitore del concorso per la ricerca di sostanze atte a sostituire l'insulina.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 28 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1939-XVII, registro n 1 Interno, foglio n. 61, col quale venne bandito un concorso fra gli studiosi e i tecnici italiani, per la ricerca di sostanze chimiche e biologiche di produzione nazionale atte a sostituire in tutto o in parte l'insulina nella terapia umana;

Ritenuto che in detto decreto venne stabilita l'assegnazione di un premio di L. 30.000 al migliore ritrovato che a giudizio della Commissione giudicatrice avesse dato un particolare apporto ai fini autarchici che il concorso si è prefisso;

Ritenuta la opportunità di aumentare la misura di detto premio elevandolo a L. 50.000 e di prorogare nel contempo di sei mesi il termine fissato in detto decreto al 31 dicembre 1939, per la presentazione al Ministero delle domande di partecipazione al concorso;

Decreta:

1. E' elevato da L. 30.000 a L. 50 000 il premio da assegnarsi giusta il decreto Ministeriale sopra citato, al vincitore del concorso in parola.

La spesa per il conferimento di detto premio graverà per quanto a L. 30.000 sul fondo impegnato col citato decreto Ministeriale sul capitolo 47 dell'esercizio finanziario 1938-1939, e per le rimanenti L. 20.000 sul capitolo 48 del bilancio in corso del Ministero dell'interno.

2. Il termine del 31 dicembre stabilito per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso è prorogato al 30 giugno 1940-XVIII.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(276)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.